

## Causa T-158/89

### Guido van Hecken contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee

« Dipendenti — Annullamento della decisione  
di non ammissione alle prove del concorso generale CES/LA/102/87 —  
Risarcimento del danno »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 novembre 1991 ..... 1342

#### Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Assunzione — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti di partecipazione — Fissazione attraverso il bando di concorso — Introduzione, da parte della commissione giudicatrice, di condizioni non figuranti nel bando di concorso — Inammissibilità*  
(Statuto del personale, art. 30; allegato III, art. 5)
- 2. Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento danni — Annullamento dell'atto illecito impugnato — Risarcimento adeguato del danno morale*  
(Statuto del personale, art. 91)

1. Benché la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami abbia la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi o l'esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso, essa rimane vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste per l'appunto nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti ne-

cessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, in primo luogo, l'opportunità di presentare la propria candidatura e, in secondo luogo, quali documenti giustificativi siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e, di conseguenza, debbano essere allegati ai fascicoli di candidatura.

Il sistema dell'art. 5, primo comma, dell'allegato III dello Statuto sarebbe svuo-

tato del suo contenuto se la commissione giudicatrice di un concorso disponesse, per selezionare i candidati ammessi alle prove, della facoltà di applicare condizioni che non figurano nel bando di concorso e, quindi, vanno oltre l'esame comparativo dei candidati sulla base dei titoli richiesti. Tale facoltà sarebbe incompatibile con la ripartizione esistente tra le competenze dell'APN, da un lato, e quelle della commissione giudicatrice, dall'altro, ripartizione secondo la quale l'APN dispone di un ampio potere di valutazione onde fissare le condizioni del concorso, mentre la commissione giudicatrice è vincolata da tali condizioni nell'esercizio del compito che ad essa incombe in forza dell'art. 30 dello Statuto.

Di conseguenza, la commissione giudicatrice di un concorso non può rifiutare a un candidato di partecipare alle prove in quanto non soddisfatti ad un requisito non menzionato nel bando di concorso.

2. L'annullamento di un atto amministrativo impugnato da un dipendente costituisce, in quanto tale, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che questi possa aver subito.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

28 novembre 1991 \*

Nella causa T-158/89,

**Guido van Hecken**, dipendente del Parlamento europeo, residente a Berchem (Belgio), con l'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

**Comitato economico e sociale delle Comunità europee**, rappresentato all'inizio dal sig. D. Brüggemann, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. C. Verbraeken, del foro di Bruxelles, ed in seguito dal sig. Bermejo Garde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. V. Busschaert, del foro di Bruxel-

\* Lingua processuale: l'olandese.